

Manovra di Bilancio 2020

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Area Politiche Fiscali

1. Saldi di bilancio e clausole di salvaguardia.





Saldi di bilancio

Riepilogo degli effetti finanziari della manovra			
	2020	2021	2022
<i>(Indebitamento netto) – dati in mln di €</i>			
Decreto-legge n. 124/2019 (DL Fiscale)			
Interventi	5.456	4.527	4.319
Coperture	5.472	4.530	4.323
Effetti netti	16	3	3
Legge n. 160/2019 (LDB 2020)			
Interventi	32.035	33.783	28.788
Coperture	15.761	21.034	18.314
Effetti netti	-16.273	-12.749	-10.474
TOTALE MANOVRA			
Interventi	37.491	38.310	33.108
Coperture	21.233	25.564	22.637
SALDO FINALE	-16.257	-12.746	-10.471



Clausole di salvaguardia (co. 2-3)

Modifiche alle clausole di salvaguardia

	2019	2020	2021	2022	2023
Aliquota IVA ridotta	10%	10% 13%	12% 13%	12% 13%	12% 13%
Aliquota IVA ordinaria	22%	22% 25,2%	25% 26,5%	26,5%	26,5%
Aumenti accise carburanti	-	0 400 mln	1.221 mln 400 mln	1.683 mln 400 mln	1.954 mln 400 mln

Effetti finanziari delle modifiche

	2020	2021	2022
Aliquota IVA ridotta: <i>- annullamento dell'aumento al 13% nel 2020</i> <i>- riduzione dal 13% al 12% dal 2021</i>	- 8.688	5.793	5.793
Aliquota IVA ordinaria <i>annullamento dell'aumento al 25,2% nel 2020</i> <i>aumento al 25% nel 2021</i> <i>aumento al 26,5% nel 2022</i>	- 13.984	13.110	19.655
Incremento accise	- 400	1.221	1.683
Totale	- 23.072	20.124	27.131
<i>Clausole Previgenti (Diff.)</i>	<i>23.072</i> <i>(0)</i>	<i>28.753</i> <i>(-8.629)</i>	<i>28.753</i> <i>(-1.622)</i>

2. Tassazione delle imprese.





Plastic Tax (1) (co. 634-658)

Introdotta l'**Imposta sul consumo dei Manufatti Con Singolo Impiego (MACSI)** - costituiti - anche parzialmente - da polimeri sintetici (plastiche).

Sono imponibili i MACSI creati o destinati a **contenimento, protezione, manipolazione o consegna** di merci o prodotti alimentari.

Non rileva la forma del manufatto (fogli, pellicole, strisce, etc).

Sono esclusi i MACSI:

- compostabili (UNI EN 13432);
- dispositivi medici (art. 57 L. n. 289/2002);
- per contenimento e protezione di medicinali.

E' esclusa da imposta la plastica riciclata

L'obbligazione sorge **alla produzione o all'importazione** dei MACSI in Italia e diviene **esigibile all'immissione in consumo**, che si realizza in caso di:

- cessione interna, per i MACSI nazionali;
- acquisto intracomunitario B2B o cessione B2C, per i MACSI provenienti da Paesi UE;
- importazione definitiva, per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE.





Plastic Tax (co. 634-658)

Soggetti passivi

- fabbricante, per i MACSI nazionali;
- cessionario soggetto passivo in Italia, per i MACSI provenienti dall'UE;
- cedente UE, per i MACSI dall'UE venduti in Italia a consumatori finali;
- importatore per i MACSI extra-UE

Chi utilizza come materia prima o semilavorato MACSI che hanno già scontato l'imposta non è assoggettato.

Imposta è pari a 0.45 euro * Kg di plastica

Dichiarazione (trimestrale) e relativo versamento entro la fine del mese successivo.

L'imposta **non è dovuta sui MACSI ceduti al consumo fuori dall'Italia.**
In caso di cessione intracomunitaria o esportazione l'imposta assoluta può essere rimborsata (al cedente/esportatore)

L'imposta non è dovuta per importi inferiori a 10 euro.





Plastic Tax (co. 634-658)

Accertamento, verifica e controllo affidati **all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e GdF.**

Omesso versamento punito con sanzione dal **200% al 1000%** del dovuto (sanzione minima 500 euro).

Ritardato pagamento punito con sanzione del **30%** (minimo 250 euro)

Ritardata dichiarazione punita con sanzione **da 500 a 5.000 euro.**

Provvedimento attuativo dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro Maggio 2020.

Provvedimento congiunto Dogane – Entrate per scambio informazioni tra Agenzie.

Entrata in vigore dal **1° giorno del secondo mese successivo** al Provvedimento attuativo.





Plastic Tax

Credito manufatti compostabili e formazione (c. 653-658)

Credito d'imposta del 10% per le spese sostenute nel 2020 per **adeguamento tecnologico** per produrre manufatti compostabili (standard EN 13433:2002)

Credito **massimo 20.000 euro** ad impresa.

Fruibile unicamente in compensazione.

Limite massimo di utilizzo **30 milioni nel 2021**.

Da indicare in dichiarazione nel periodo di riconoscimento e successive.

Soggetto alle vigenti limitazioni per utilizzo crediti agevolativi

Estensione del credito formazione 4.0 (art. 1, co. 78-81 L n. 145/2018) alle spese sostenute nel 2020 per le competenze necessarie all'**adeguamento tecnologico**.

In entrambi i casi limitazioni per aiuti di Stato in **de minimis**.

Disposizione attuative dei predetti crediti **da emanare con Decreto interministeriale** (MATM e MEF) entro febbraio 2020





Sugar tax

Imposta consumo bevande con zuccheri aggiunti (co. 661-676)

Introdotta l'Imposta di consumo su **bevande analcoliche edulcorate** (ossia prodotti finiti e prodotti utilizzabili previa diluizione)

Prodotti alimentari condizionati per la vendita **ottenuti** con l'**aggiunta di edulcoranti** con titolo alcolometrico inferiore o uguale all' 1,2%

L'obbligazione sorge e l'imposta diviene esigibile **all'immissione in consumo**, che si realizza in caso di:

- cessione interna di prodotti nazionali;
- acquisto intracomunitario di bevande provenienti da Paesi UE;
- importazione definitiva di bevande provenienti da Paesi extra-UE.

Soggetti passivi

- **Fabbricante nazionale** o soggetto nazionale che effettua il condizionamento, per bevande prodotte e cedute in Italia;
- **Cessionario** soggetto passivo in Italia, per bevande provenienti da UE;
- **Importatore** per bevande proveniente da Paesi extra-UE.





Sugar tax

Credito consumo bevande con zuccheri aggiunti (co. 661-676)

Imposta di:

- **10 euro per ettolitro**, in caso di **prodotti finiti**;
- **0,25 euro per chilogrammo** per i **prodotti predisposti per essere diluiti**

Casi di esonero da imposta

- **Cessione** per consumo in uno Stato estero (UE o extra-UE) da parte del fabbricante nazionale ovvero per **esportazione**
- Bevande a **basso contenuto di edulcorante**

Registrazione presso **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** e attribuzione di un **codice identificativo**

Accertamento, verifica e controllo affidati **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

Applicabilità della **riscossione coattiva**, preceduta da avviso di pagamento da assolvere entro 30 giorni dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Dogane.





Sugar tax

Credito consumo bevande con zuccheri aggiunti (co. 661-676)

Possibilità di chiedere rimborso dell'imposta se pagata indebitamente (entro 2 anni a pena di decadenza)

Omesso versamento punito con sanzione dal **200% al 1000%** del dovuto (sanzione minima 500 euro)

Ritardato pagamento punito con sanzione del **30%** (minimo 250 euro)

Ritardata dichiarazione punita con sanzione **da 500 a 5.000 euro**.

Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro Agosto 2020.

Provvedimento congiunto Agenzia delle Dogane – MEF per scambio informazioni tra Agenzie.

Entrata in vigore dal **1° giorno del secondo mese successivo** al Decreto attuativo.





Web Tax (co. 678)

Nuovo perimetro e nuove modalità applicative per l'Imposta sui Servizi Digitali (ISD) introdotta nel 2019 (mai entrata in vigore) (art. 1 c. 35 e ss. L n. 145/2019)

Eliminazione del DM attuativo ed entrata in vigore dal **1° gennaio 2020**.

Si applica sui **ricavi annuali** (anno solare) relativi al **periodo precedente** a quello di riferimento (ricavi 2020 tassati nel 2021).

Invariate le soglie dimensionali (750 milioni ricavi globali di qualsiasi tipologia e 5,5 mln ricavi in Italia da servizi imponibili) da misurare nel 2019 per la prima applicazione.

Invariate le fattispecie imponibili (pubblicità online, piattaforme multilaterali, cessione di dati-utente)

Invariata l'aliquota 3% sui ricavi lordi (netto IVA)

Abrogazione automatica al recepimento dei risultati del negoziato internazionale in corso.





Web Tax (co. 678)

Introdotte **numerose esclusioni**:

- 1) Fornitura diretta di beni e servizi nell'ambito di un'intermediazione digitale;
- 2) Fornitura diretta di beni o servizi ordinati sul sito web del fornitore, non intermediario;
- 3) Fornitura diretta agli utenti di contenuti digitali, servizi di comunicazione o pagamento;
- 4) Servizi bancari e finanziari (anche in caso di monetizzazione dei dati-utente)
- 5) Piattaforme per lo scambio di energie elettrica, gas, certificati ambientali, carburanti etc.

Escluse le interfacce che agevolano la cessione di prodotti soggetti ad accisa (carburanti, tabacchi, alcol) in caso di collegamento diretto con valore o volume delle vendite.

Per le piattaforme multilaterali, imponibili tutti i corrispettivi versati dagli utenti tranne quelli relativi ad operazioni economicamente indipendenti dall'accesso e dall'utilizzo dell'interfaccia.





Web Tax (co. 678)

Geo-localizzazione dei dispositivi tramite **IP** o altri metodi, ma nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

Formola: Ricavi da servizi imponibili ovunque ottenuti x quota rilevante in Italia (da rilevare mensilmente con apposita contabilità)

La quota rilevante in Italia è calcolata come segue:

- Pubblicità online, in proporzione ai messaggi collocati utilizzando dati di utenti (rectius: dispositivi) localizzati in Italia;
- Interfacce di intermediazione - in proporzione alle operazioni concluse in cui almeno uno dei soggetti intermediati è in Italia
- Interfacce multilaterali (non intermediari) in proporzione agli utenti con account aperto in Italia che usano l'interfaccia nell'anno
- monetizzazione dati-utente, in proporzione ai dati monetizzati generati o raccolti da utenti localizzati in Italia

Versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Dichiarazione entro il 31 marzo (prima applicazione 2021).

Non residenti privi di SO nominano rappresentate fiscale
se residenti in Paesi con cui l'Italia non ha accordi





ACE (co. 287)


Abrogata la disciplina della "Mini-IRES" (art. 1, co. 28-34 L n. 145/2018 2, co. 1-8, DL n. 34/2019)

Reintrodotta l'ACE (art. 1 DL n. 201/2011 e art. 1, co. 549-552 della L. n. 232/2016)

Rendimento nozionale fissato **all'1,3%** dal periodo d'imposta 2019

Possibili difficoltà per le imprese che, puntando alla mini-IRES, hanno distribuito utili costituiti fino al 2017

Torna la possibilità di convertire le eccedenze ACE in credito IRAP





Addizionale IRES attività in concessione

(co. 716-718)

Addizionale IRES di 3,5 punti sull'aliquota ordinaria per i periodi d'imposta **2019 - 2020 - 2021**. Reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- **concessioni autostradali;**
- **concessioni di gestione aeroportuale;**
- **autorizzazioni e concessioni portuali** (ai sensi degli art. 16 e 18, L. n. 84/1994);
- **concessioni ferroviarie.**

I soggetti che hanno optato per tassazione di gruppo o per la trasparenza fiscale determinano il reddito da concessione/autorizzazione sottoposto ad addizionale e provvedono al relativo versamento.

Applicazione retroattiva al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (deroga espressa art. 3 Statuto del Contribuente - L. 212/2000)



Analogie e differenze con addizionale per i soggetti operanti nel settore petrolifero (c.d. Robin Hood Tax - DL n. 112/2008) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 10 del 2015.



Rivalutazione beni d'impresa (co. 696-704)

Rivalutazione beni d'impresa (co. 696-704)

Per società di capitali e enti residenti soggetti ad IRES, che non adottano i principi contabili internazionali, **facoltà di rivalutare** le **immobilizzazioni materiali** (esclusi immobili merce) **ed immateriali** nonché le **partecipazioni di controllo e collegamento**, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018

Rivalutazione eseguita nel **bilancio o rendiconto** dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP ed eventuali addizionali:

- per affrancamento del saldo attivo della rivalutazione – 10%
- per riconoscimento maggior valore dei beni ammortizzabili – 12%
- per riconoscimento maggior valore dei beni non ammortizzabili – 10%

I maggiori valori sono riconosciuti dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione. Solo per i beni immobili dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (co. 703)



Rivalutazione beni d'impresa (co. 696-704)

Rateizzazione imposte sostitutive (co. 701):

Per importi complessivi **fino a 3 mln - max 3 rate** di pari importo.

Per importi complessivi **superiori a 3 mln - max 6 rate** di pari importo.

Prima rata nel termine per il saldo delle imposte sui redditi del periodo di rivalutazione. Medesimo termine nei periodi successivi per le ulteriori rate.

Gli importi possono essere compensati.

Holding period (co. 700)

fino al quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione.

Disciplina emanata per precedenti rivalutazioni

Applicabile per compatibilità (artt. 11-15 L. n. 342/2000; DM n. 86/2001 e 162/2001 e art. 1, co. 475-478 L n. 311/2004)

Il riallineamento (art. 14 L. n. 342/2000) è applicabile ai soggetti IFRS per partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni (ex art. 85 co. 3-bis TUIR) anche se non conferiscono influenza dominante o notevole. In tal caso rivalutazione non deve riguardare intera categoria omogenea. I maggiori valori riallineati (al netto dell'imposta sos. sulla singola rivalutazione) vanno vincolati a riserva in sospensione, affrancabile con imp. sos. sul saldo attivo.



Rideterminazione e sostitutiva su immobili (co. 693-704)

Rideterminazione partecipazioni e terreni (co. 693-694)

- Riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (agricoli o edificabili) (artt. 5 e 7 L. n. 488/2001)
 - Possesso dei beni al 1.01.2020
 - Perizia giurata entro il 30.06.2020
- Imposta sostitutiva con **aliquota unica 11%**

Sostitutiva sulle plusvalenze da immobili (co. 695)

- Aumentata dal 20% al 26% la sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili acquistati o costruiti da meno di 5 anni (art. 1, co. 496 L n. 266/2005)



3. Incentivi agli investimenti.





Credito investimenti in beni strumentali – ex superammortamento (co. 184-197)

Ambito soggettivo

Imprese e professionisti che, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia.

Tutte le imprese residenti e **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regole fiscali applicate.

Restano escluse

Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali.

Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, DLGS n. 231/2001).





Credito investimenti in beni strumentali – ex superammortamento (co. 184-197)

Beni agevolabili

Beni materiali nuovi e strumentali all'esercizio di impresa

Esclusioni

- Mezzi di trasporto a motore (**sono agevolabili** i veicoli di cui all'articolo 54 Codice della Strada);
- Beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni di cui all'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti.

Misura del credito

6% del costo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, lett. b)

TUIR

Limite massimo

2 milioni di euro





Credito investimenti in beni strumentali – ex superammortamento (co. 184-197)

Ambito temporale e consegna del bene

Investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020

Possibile **consegna entro il 30 giugno 2021**, a condizione che **entro il 31 dicembre 2020 l'ordine** sia stato accettato dal venditore, con **versamento di acconto** pari ad **almeno il 20%** del costo di acquisizione dei beni.

Documentazione

I beneficiari devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono riportare il richiamo alla normativa di riferimento.





Credito d'imposta 4.0 – ex iperammortamento (co. 189-190)

Per investimenti in **beni ricompresi nell'Allegato A** della Legge di Bilancio 2017

40% del costo per investimenti **fino a 2,5 mln di euro**

20% del costo per investimenti **fino al limite massimo (10 mln di euro)**

Per investimenti che hanno ad oggetto i **beni immateriali** di cui **all'Allegato B della Legge di Bilancio 2017**

15% del costo nel limite massimo di **700.000 euro**





Credito d'imposta 4.0 – ex iperammortamento (co. 189-190)

- ❖ Fruibile **solo** dalle **imprese**
- ❖ **NO connessione soggettiva**: possibilità di fruire della agevolazione per i beni immateriali (allegato B) anche senza aver fruito dell'agevolazione sui beni materiali (allegato A)
- ❖ I beneficiari devono inviare al MiSE **una comunicazione**. Il contenuto, le modalità di invio e i termini saranno definite con apposito **decreto direttoriale** (entro 60 gg. dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio).
- ❖ Necessaria **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali **o attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

- ❖ Per i **beni di costo inferiore o uguale a 300.000 euro**, dichiarazione resa dal **legale rappresentante**.





Incentivi agli investimenti (co. 184-197)

Disposizioni comuni ad entrambi i crediti

Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di investimento il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, **il credito è corrispondentemente ridotto**.

Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che abbia **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste **dall'allegato A** e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.





Incentivi agli investimenti (co. 184-197)

Utilizzo del credito e compensazione

Utilizzo esclusivo in **compensazione in 5 quote annuali** di pari importo (**3 quote** per investimenti in **beni immateriali** dell'allegato B)

Utilizzo consentito dall'anno successivo a quello di entrata in funzione (o di interconnessione) del bene

*Risoluzione AdE n. 110 del 31 dicembre 2019 +
TELEFISCO – ESCLUSA LA STRETTA SULLE
COMPENSAZIONI*

La fruizione del credito è subordinata al **rispetto della normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** ai lavoratori





Incentivi agli investimenti (co. 184-197)

Periodo intertemporale

Per gli investimenti in **beni strumentali materiali**, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad almeno il 20%, resta ferma l'applicazione del super-ammortamento (come prorogato dal DL Crescita)

Per gli **investimenti in beni di cui agli Allegati A e B**, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell'acconto pari ad almeno il 20%, resta ferma l'applicazione dell'iper-ammortamento e della agevolazione sui beni immateriali (come prorogate dalla Legge di Bilancio 2019)





Incentivi agli investimenti (co. 184-197)

TELEFISCO

1. "PRENOTAZIONE" di un bene con acconto versato nel 2018 e consegna nel 2020:

la prenotazione consente di poter fruire dell'agevolazione, con la disciplina 2019 e cioè con la maggiorazione a scaglioni ed entro il limite massimo di investimenti di 20 mln di euro

2. IPOTESI DI RECAPTURE:

ai fini della verifica del periodo di osservazione rileva il periodo di entrata in funzione o di interconnessione del bene





Incentivi agli investimenti (co. 184-197)

TELEFISCO

2. BENE ACQUISTATO ED ENTRATO IN FUNZIONE 2020 – INTERCONNESSIONE 2021:

- è possibile fruire del credito al 6% dal 2021 mentre il maggior credito spetterà solo ad avvenuta interconnessione (dal 2022, nuovo quinquennio)
- nel dettaglio, a partire dal 2022 decorre un nuovo quinquennio per usare il credito (al netto di quanto già fruito)

Esempio

Costo bene Allegato A : 100.000 euro

Agevolazione applicabile	Ammontare credito totale	Quota annuale
Credito 6%	6.000	1.200
Credito 40%	40.000	7.760 $[(40.000 - 1.200)/5]$

Entrata in funzione 2020

Interconnessione 2021





Credito ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (co. 198-209)

4 crediti
d'imposta

**Attività di ricerca e sviluppo
(comma 200)**

**Attività di innovazione tecnologica
(comma 201)**

**Attività di innovazione tecnologica con
obiettivo green o di
innovazione digitale 4.0
(comma 201)**

**Altre attività innovative
(comma 202)**





Credito ricerca e sviluppo (co. 200)

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale


Sviluppo sperimentale



Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.

Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;






Credito ricerca e sviluppo (co. 200)

Spese agevolabili

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione prevista per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato.

d) Nel caso di contratti di ricerca commissionati ad imprese o soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili ai casi di ricerca svolta internamente all'impresa.






Credito ricerca e sviluppo (co. 200)

Spese agevolabili

e) Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di tali beni immateriali derivanti da operazioni infra-gruppo;

f) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra-muros, al netto di eventuali maggiorazioni;

g) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.





Credito ricerca e sviluppo (co. 200)

Misura dell'agevolazione

Il credito è riconosciuto nella misura del **12%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese assimilabili.

Limite massimo di **3 mln** di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo di durata inferiore o superiore ai 12 mesi)





Credito innovazione tecnologica (co. 201)

Attività ammissibili




Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Bene materiale o **immateriale** o un **servizio** o un **processo** che si **differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle **prestazioni** o **dell'eco-compatibilità** o **dell'ergonomia** o per **altri elementi rilevanti**

Sono escluse:

- Attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti e in generale quelle volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili sullo stesso mercato;
- Attività per l'adeguamento di un prodotto alle richieste di un cliente nonché quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.





Credito innovazione tecnologica (co. 201)

Spese agevolabili

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro impiego. Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.





Credito innovazione tecnologica (co. 201)

Spese agevolabili

- d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.





Credito innovazione tecnologica (co. 201)

Misura dell'agevolazione

Il credito è riconosciuto nella misura del **6%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese assimilabili.

Limite massimo di **1,5 mln** di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo di durata inferiore o superiore ai 12 mesi)





Credito innovazione tecnologica – Maggiorazione (co. 201-203)

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Credito pari al **10%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.

Limite massimo di **1,5 milioni di euro** (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).



La base di calcolo include le **medesime voci** del credito per innovazione tecnologica






Credito altre attività innovative (co. 202)

Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, ceramica per concezione di nuovi prodotti e campionari

Spese agevolabili

- a) Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle svolgimento delle attività di design ammissibili nei limiti del loro impiego. Premialità (+150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design ammissibili per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design ammissibili;





Credito altre attività innovative (co. 202)

Spese agevolabili

d) Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate a) o alla lettera c);

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili nel limite massimo pari al 30% delle spese della lettera a) o della lettera c).





Credito altre attività innovative (co. 202)

Misura dell'agevolazione

Il credito è riconosciuto nella misura del **6%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese assimilabili.

Limite massimo di **1,5 mln** di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo di durata inferiore o superiore ai 12 mesi)






Credito ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (co. 198-209)

Disposizioni comuni

- I crediti si applicano a **tutte le imprese** residenti e alle **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti
- **Restano escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- **Fruizione** del credito subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- **Compensazione** del credito in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese





Credito ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (co. 198-209)

Disposizioni comuni - **Documentazione**

- Apposita **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- **Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito **per un importo massimo di 5.000 euro**
- I beneficiari devono **redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte** in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione
- **Comunicazione** al MISE il cui contenuto deve essere definito con decreto





Credito ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (co. 198-209)

Disposizioni comuni - **Accertamento**

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere**





Credito ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica (co. 198-209)

Disposizioni comuni

- Il credito non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale
- Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione del credito
- Credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.





Credito d'imposta formazione 4.0 (co. 210-217)

Credito d'imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, su spese per attività di **formazione del personale** volte ad **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie** previste dal **Piano Industria 4.0**.

Novità

Proroga della disciplina anche per le spese sostenute nel **periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2019**.

Aliquote e rimodulazione massimali:

- **50%** per le **piccole imprese** con limite massimo di **300.000 euro**;
 - **40%** per le **medie imprese** con limite massimo di **250.000 euro**;
 - **30%** per le **grandi imprese** con limite massimo di **250.000 euro**.
- **Aumento al 60%** quando i destinatari delle attività formative rientrano nelle **categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati**.





Credito d'imposta formazione 4.0 (co. 210-217)

- Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive 231
- Fruizione subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali
- Attività di formazione possono essere commissionate anche ad **Istituti tecnici superiori**
- **Eliminato l'obbligo di prevedere espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali**
- Credito utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione





Proroghe crediti d'imposta (co. 218-316-319)

Credito d'imposta per investimenti nelle regioni del centro Italia colpite da eventi sismici (co. 218)

Prorogata **al 31 dicembre 2020** l'agevolazione per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e 2017 (ex art. 18-quater del DL n. 8/2017)

Credito d'imposta ZES (co. 316)

Prorogato **al 31 dicembre 2022** il credito d'imposta per le imprese operanti o che intendono insediarsi nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Agevolazione riconosciuta per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature facenti parte di un progetto d'investimento iniziale.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (co. 319)

Prorogato **al 31 dicembre 2020** il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito con la Legge di Bilancio 2016.





Proroga credito fiere (co. 300)

- Prorogato per il **2020** il credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a manifestazioni fieristiche internazionali (istituito dall'articolo 49 del DL Crescita)
- **PMI italiane**, esistenti alla data del 1° gennaio 2019
- Credito pari al **30%** delle spese sostenute per la partecipazione a fiere internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, fino ad un massimo di **60.000 euro**
- **Agevolabili** spese per **affitto spazi espositivi**, per **allestimento dei medesimi spazi**, per **attività pubblicitarie**, di **promozione** e di **comunicazione**, connesse alla partecipazione
- **Decreto attuativo da emanare**





Ecobonus, ristrutturazioni, mobili (co. 175-176)

Detrazioni efficienza energetica (co. 175, lett. a))

Prorogate al 31 dicembre 2020 le detrazioni per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL n. 63/2013

Detrazioni ristrutturazioni e bonus mobili (co. 175, lett. b))

Prorogate al 31 dicembre 2020 le detrazioni per interventi di ristrutturazione e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (art. 16 del DL n. 63/2013)

Sconto ristrutturazioni parti comuni (co. 70)

Anticipo sul corrispettivo della detrazione per interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici condominiali se ristrutturazione importante di 1° livello (ex DM 26.06.2015) e spesa almeno 200.000 euro.

Abrogazione sconto in fattura per ecobonus e sismabonus (co. 176)

Abrogate le disposizioni che consentivano lo sconto in fattura per fruire dei benefici fiscali relativi agli interventi di riqualificazione energetica, antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici (art. 10, commi 1,2,3 e 3-ter del DL n. 34/2019).





Bonus facciate (co. 219-224)

Bonus facciate

Per il solo 2020 detrazione al 90% per spese di recupero/restauro della facciata esterna degli edifici

- Non ci sono limitazioni.
- Anche solo pulitura o tinteggiatura;
- Accessibile anche ai soggetti IRES


Solo edifici esistenti al 1° gennaio 2020 ubicati nei centri storici o aree parzialmente edificate (Zone A e B del DL 2 aprile 1968, n. 1444)

Se l'intervento interessa oltre il 10% della superficie disperdente e ha effetti termici necessario rispetto requisiti del DM 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.

Solo strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi (no finestre, infissi, grondaie, tubi, impianti, etc)

Fruibile in 10 quote annuali

Si applica regolamento relativo alle ristrutturazioni (DM 18 febbraio 1998, n. 41)



4. Misure di interesse per i sostituti d'imposta.





Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

CONTROLLO DEL COMMITTENTE IN APPALTI CD. "LABOUR INTENSIVE"

Ambito soggettivo

Committenti, residenti ai fini delle imposte sui redditi in Italia, che rispettano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- rivestono la qualifica di **sostituti di imposta** (art. 23 DPR n. 600/1973)*
- affidano il compimento di opere o servizi con **contratti cd. "labour intensive"***
- esercitano **attività di impresa***

Committenti esclusi

Imprese estere prive di SO in Italia, professionisti condomini, enti non commerciali limitatamente all'attività istituzionale es. Enti pubblici, Enti del Terzo settore, Trust

Definizione di "committente" nei rapporti a catena

*Si intendono come "**committenti**" i soggetti che affidano il compimento di opere o di servizi (es. l'appaltatore nei confronti del subappaltatore, ecc..)*





Appalti “*labour intensive*” (art. 4 DL n. 124/2019)

Definizione di contratti cd. “*labour intensive*”

Ambito oggettivo

(art. 17-bis, comma 1, DL n. 124/2019)

Contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**, per cui si rispettano **congiuntamente** i seguenti requisiti:

1. **prevalente utilizzo di manodopera**
2. **presso le sedi del committente**
3. **utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente**





Appalti “*labour intensive*” (art. 4 DL n. 124/2019)

Importo annuo complessivo superiore a 200.000 euro

Ai fini del conteggio della soglia di 200.000 euro occorre **riferirsi all’anno solare (1° gennaio- 31 dicembre)**

- Si utilizza il criterio “**pro-rata temporis**” a prescindere dai SAL
- Nei contratti quadro (senza valore predeterminato) si seguirà un criterio di cassa
- Al superamento della soglia i nuovi obblighi si applicano **a tutti i contratti in essere nell’anno ed a tutti i nuovi contratti**

NB. Nei rapporti a catena la soglia va verificata nel solo rapporto committente e appaltatore e non dei rapporti a valle !!!

Alcuni esempi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/2020)

*Contratto stipulato a 16/2/2020 con scadenza 15/2/2021 di 300.000 euro (300.000 x 10/12 = 250.000 euro nel 2020) → **SUPERATA LA SOGLIA***


*Contratto A stipulato a 14/2/2020 con scadenza 13/2/2021 di 100.000 euro e contratto B stipulato a 16/6/2020 con scadenza 15/6/2021 di 200.000 euro (100.000 x 11/12 = 91.667 euro nel 2020 e 8.333 nel 2021 e 200.000 x 6/12 = 100.000 euro nel 2020 e 100.000 nel 2021) → **NON SUPERATA LA SOGLIA***



Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

Prevalente utilizzo di manodopera

Si verifica quando il rapporto tra retribuzione lorda dei **titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilato** ed il prezzo complessivo dell'opera **non superi il 50%**



Come si verifica tale rapporto nei contratti di appalto non viene indicato il costo della mano? Chi deve verificare (il committente o l'appaltatore)?

NB. Nel concetto di manodopera si comprende sia il lavoro manuale ed intellettuale (es. prestazioni di servizi intellettuali)

Sono esclusi dalle nuove regole

- I contratti di somministrazione lecita di lavoro (ex art. 30 DLgs n. 81/2015)
- Altre tipologie di contratti aventi ad oggetto la fornitura di manodopera da parte di soggetti autorizzati (es. lavoratori temporanei portuali)





Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

Sedi di attività del committente

Tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale (es. cantieri, sede legale, sede operativa, uffici di rappresentanza, piattaforme, ecc..)

Beni strumentali del committente

Beni strumentali riconducibili al committente a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.

➔ E' necessario che i beni del committente siano **essenziali** nell'esecuzione dell'opera o del servizio (**criterio qualitativo o funzionale**) o che siano utilizzati **ordinariamente** dall'appaltatore o subappaltatori

➔ **Nel caso di subappalto il requisito va verificato autonomamente tra appaltatore e subappaltatore**






Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

Obblighi appaltatore/subappaltatore

- Versamento delle ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente
- Invio entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute all'impresa committente e, per le imprese subappaltatrici, all'impresa appaltatrice di:
 - Deleghe di pagamento F24 (codice fiscale del committente)
 - Elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente (ore di lavoro prestate per singolo appalto) nell'appalto
 - Retribuzione **imponibile ai fini fiscali** e ritenute operate (**comprese addizionali locali all'IRPEF**) nel mese precedente per singolo appalto
- Divieto di compensazione delle ritenute con i crediti fiscali
- Divieto di compensazione dei debiti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori con crediti fiscali
- Elenco tassativo di crediti fiscali comunque ammessi alla compensazione (**es. crediti da sostituti di imposta**)
- La quota di contributi previdenziali soggetti al divieto di compensazione è calcolata seguendo il **criterio delle ore di lavoro prestate (in attesa della Banca Dati Appalti INPS)**





Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

Obblighi del committente

- ❑ Richiesta all'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria della documentazione relativa ai versamenti delle ritenute del personale impiegato nell'opera/servizio
- ❑ In caso di mancato ricevimento della documentazione o di omessi versamenti **deve sospendere i pagamenti dei corrispettivi maturati (non escluse le anticipazioni)**, e comunicare l'irregolarità entro 90 giorni all'Agenzia delle entrate, per un importo pari al minore tra:
 - ✓ il 20% del valore complessivo dell'opera
 - ✓ l'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai fatti risultanti dalla documentazione trasmessa
- ❑ Secondo l'Agenzia delle Entrate il committente dovrebbe verificare che
 - **la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto ai contratti collettivi**
 - **le ritenute fiscali per lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della retribuzione corrisposta**
 - **le ritenute fiscali siano state versate senza compensazione**





Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)


Esonero dalle nuove regole

Imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie con **certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (Prov. Dir. AdE n. 54730 del 6 febbraio 2020) valida per 4 mesi dalla data di rilascio**

Nel caso di committente PA (limitatamente all'attività economica) l'affidabilità fiscale può essere provata con autocertificazione (DPR n. 445/2000)

La certificazione è subordinata al rispetto **congiunto** delle seguenti condizioni:

- a) Essere **in attività da almeno 3 anni**, in regola con **obblighi dichiarativi**, aver effettuato **versamenti complessivi registrati (al lordo dei crediti compensati)** nel conto fiscale **nel triennio** precedente per un importo **non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni**.
- b) Non avere **iscrizioni a ruolo, accertamenti o avvisi di addebito INPS** relativi a debiti per imposte sui redditi, IRES e contributi previdenziali non pagati, per un **ammontare superiore a 50.000 euro** (sono esclusi le somme oggetto di sospensione o di rateizzazione). Possibilità di segnalare all'ufficio emittente il certificato eventuali errori presenti per un nuovo rilascio





Appalti "*labour intensive*" (art. 4 DL n. 124/2019)

Profili sanzionatori

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici se non trasmette le informazioni richieste o se omette il versamento o paga in misura insufficiente le ritenute è soggetta:

- Sospensione del pagamento dei corrispettivi
- Sanzione del 20% delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro + Sanzione del 30% delle ritenute non versate
- Le sanzioni trovano applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l'impresa esecutrice abbia commesso le richiamate violazioni**

Disciplina transitoria

Fino al 30 aprile 2020, laddove l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione) **SENZA UTILIZZARE PER CIASCUN COMMITTENTE** distinte deleghe, al committente **NON SARA' CONTESTATA ALCUNA VIOLAZIONE** a condizione che entro lo stesso termine, sia inviata al committente la documentazione





Reverse charge Appalti (art. 4 DL n. 124/2019)

Estensione del reverse charge

Alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati dal prevalente utilizzo delle manodopera presso le sedi di attività e con l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

Sono escluse le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti cui si applica **lo split payment** e nei confronti delle **agenzie per il lavoro**.

La disciplina è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, dell'autorizzazione di deroga ex articolo 395 della direttiva 2006/112/CE





Fringe benefit auto aziendali (co. 633)

Fringe benefit auto aziendali (art. 1, c. 633 della Legge di Bilancio 2020)

Modificati i criteri di determinazione del valore, dei veicoli concessi in **uso promiscuo**, che concorre alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori dipendenti (cd. *fringe benefit*)

Disciplina precedente (art. 51, c. 4, lettera a TUIR)

Il fringe benefit è pari al "(..) 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali (dell') Automobile Club d'Italia (...), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente".

Per i contratti stipulati dal 1 luglio 2020 il *fringe benefit* sarà determinato in base alle emissioni inquinanti (g/km) del veicolo assegnato dall'azienda:

Emissioni inquinanti	Fino a 60 g/km	60 - 160 g/km	160- 190 g/km	oltre 190 g/Km
Fringe benefit	25%	30%	40% (50% dal 2021)	50% (60% dal 2021)





Regimi agevolati per Imprese individuali e professionisti (co. 691 e 692)

Abrogazione del regime sostitutivo IRPEF, addizionali e IRAP (aliquota 20%) per gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro .

Modificato il regime forfettario di determinazione del reddito imponibile, con sostitutiva IRPEF addizionali e IRAP (aliquota 15%) per gli imprenditori individuali e esercenti arti e professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro

- **Esclusione dal regime forfettario (dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito)** per i soggetti con spese per prestazioni di lavoro pari o superiori a 20.000 euro lordi l'anno o con redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
- **Riduzione di un anno dei termini di accertamento per contribuenti "forfettari" che utilizzano volontariamente la fatturazione elettronica**

➤ **Dubbi sulla decorrenza delle nuove regole (dal 2020 o dal 2021)?**



Cuneo Fiscale (co. 7)

Fondo riduzione cuneo fiscale

Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi nel 2020 e 5 mld nel 2021 per ridurre il cuneo fiscale sulle persone fisiche.



CdM 23 gennaio 2020 – DL Cuneo fiscale





Cuneo Fiscale (co. 7)

CdM 23 gennaio 2020 – DL n. 3/2020 (Cuneo fiscale)

REGOLE COMUNI:

- ✓ decorrenza: 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020
- ✓ ambito: redditi lavoro dipendente + redditi assimilati

2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Trattamento integrativo

Detrazione fiscale

Redditi fino a 26.600 € (platea già beneficiaria del bonus 80€)

**+ 20
€/mese**

Redditi da 28.000 a 35.000 €

Detrazione decrescente **tra 600 e 480 €**, per un beneficio effettivo tra gli 80 e i 100 €/mese

Redditi da 26.600 a 28.000 €

**+ 100
€/mese**

Redditi da 35.000 e 40.000 €

Detrazione decrescente **da 480 €** fino ad esaurimento

**DA RAPPORTARE AL
PERIODO DI LAVORO**

5. Contrasto all'evasione.





Contrasto alle indebite compensazioni

(art. 3, DL n. 124/2019)

L'utilizzo in compensazione dei crediti relativi ad imposte dirette e IRAP per il pagamento di tributi di diversa natura (cd. compensazione orizzontale), per importi superiori a 5.000 euro annui, viene vincolato alla previa presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.

Escluse dalle nuove regole:

- le compensazioni orizzontali di crediti da agevolazioni fiscali indicati nel quadro RU e dei sostituti di imposta;
- le compensazioni verticali o interne di crediti fiscali (credito IRES dell'anno precedente con saldo IRES dell'anno successivo)

Decorrenza dalle deleghe di pagamento di marzo 2020

Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione di compensazioni

Sono incluse le compensazioni di crediti da agevolazioni fiscali indicati nel quadro RU e dei sostituti di imposta (es. bonus 80 euro, rimborsi di assistenza fiscale), mentre restano escluse le compensazioni verticali o interne (Agenzia Entrate, risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019)



➤ **Decorrenza dalle deleghe di pagamento di gennaio 2020**



Contrasto alle indebite compensazioni

TELEFISCO

Nel caso di dichiarazioni integrative presentate nel termine cd. lungo, il credito va riportato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è verificata l'integrativa → **NUOVA DATAZIONE DEL CREDITO** (quindi se > 5000 € nuovo obbligo DL 124/2019 10 gg.)





Pagamenti elettronici e contante

Misure premiali per pagamenti elettronici (co. 288-290)

Rimborso in denaro alle persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano abitualmente con strumenti di pagamento elettronici.

Condizioni e modalità attuative demandate a DM del MEF (sentito garante Privacy) entro il 30 aprile 2020.

Stanziati 3 miliardi in ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Modifiche al regime di utilizzo del contante (art. 18 DL n. 124/2019)

Modifiche all'articolo 49 del DLGS n. 231/2007. Divieto di trasferimento di contante, titoli al portatore e soglia di negoziazione di strumenti a pronti in valuta portati da:

3.000 a 2.000 euro dal 1° luglio 2020

2.000 a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022

Sanzione minima per violazioni conseguentemente ridotta

da 3.000 a 2.000 euro dal 1° luglio 2020

da 2.000 a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.





Pagamenti elettronici e contante

Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici (art. 22 DL n. 124/2019)

Per esercenti attività di impresa, arti o professioni credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per pagamenti con carte di credito/debito/prepagate. Credito esteso anche ad operazioni effettuate con altri strumenti tracciabili.

Rilevano cessioni di beni e prestazioni di servizi a consumatori finali effettuate dal 1° luglio 2020.

Spetta a soggetti con ricavi e compensi nell'esercizio precedente inferiori a 400.000 euro


Aiuto di Stato concesso in *de minimis*

Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Non concorre alla formazione dell'imponibile per le imposte sui redditi e l'IRAP

Gli operatori dei sistemi di pagamento inviano all'AdE dati utili per controlli sulla spettanza del credito. Termini, modalità e contenuto da definire in Provv. AdE.

Informazioni sulle transazioni effettuate trasmesse mensilmente e telematicamente dagli operatori con regole da definire in un apposito provv. della Banca d'Italia.





Pagamenti elettronici e contante

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21 DL n. 124/2019)

Integrate le funzionalità della piattaforma per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le PA ed i prestatori di servizi di pagamento per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di fatturazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Regole attuative demandate a DPCM.

La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi può per commercianti al minuto e assimilati (art. 22 DPR n. 633/1972) può avvenire con sistemi evoluti di incasso che assicurino sicurezza e inalterabilità dei dati. Attuazione demandata a provv. AdE.





Lotteria degli scontrini (artt. 19 e 20 DL n. 124/2019)

Modifiche alla lotteria degli scontrini (art. 20 DL n. 124/2019)

Entrata in vigore posticipata **al 1° luglio 2020** (dal 1° gennaio 2020)

Per partecipare il consumatore comunica **il codice lotteria** (anziché il codice fiscale)

Il consumatore può segnalare l'esercente che rifiuta il codice lotteria.

Esenzione fiscale premi della lotteria degli scontrini (art. 19 DL n. 124/2019)

Escluse da IRPEF e da qualsiasi prelievo erariale le vincite ottenute alla lotteria degli scontrini.

Introdotti premi speciali da assegnare con estrazioni aggiuntive (fino a 45 milioni di euro complessivi) per soggetti che pagano con strumenti elettronici e per gli esercenti che effettuano la trasmissione elettronica dei relativi corrispettivi.





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

Interventi

- ❖ **Disciplina dei reati tributari** (soglia di punibilità e sanzioni)
- ❖ **Confisca per sproporzione**
- ❖ **Responsabilità amministrativa degli enti**



Entrata in vigore differita





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

REATI TRIBUTARI – Modifiche al DLGS n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti – art. 2

- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 4 a 8 anni *in luogo della precedente da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)
- La disciplina resta la stessa per elementi passivi fittizi < 100.000 euro

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3

- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 3 a 8 anni *in luogo della precedente da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)
- Diventa consentito l'arresto (facoltativo) in flagranza





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

Dichiarazione infedele – art. 4

- Si riduce la soglia di rilevanza penale (da 150.000 a 100.000 euro di imposta evasa)
- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 2 a 4 anni *in luogo della precedente da 1 a 3 anni*)
- Si modifica il comma 1-ter (riferimento a valutazioni “complessivamente” considerate)
- Diventano possibili arresto (facoltativo) in flagranza e udienza GUP

Omessa dichiarazione – art. 5

- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 2 a 5 anni *in luogo della precedente da 1 anno e 6 mesi a 4 anni*)





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

Emissione di fatture o altri doc. per operazioni inesistenti – art. 8

- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 4 a 8 anni *in luogo della precedente da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)
- Nessuna modifica in caso di violazioni < 100.000 euro

Occultamento e distruzione di doc. contabili – art. 10

- Si innalza la pena detentiva nel minimo e nel massimo (da 3 a 7 anni *in luogo della precedente da 1 anno e 6 mesi a 6 anni*)

Causa di non punibilità – art. 13

- Si aggiungono, tra i reati che si estinguono con l'integrale pagamento del debito tributario le seguenti fattispecie:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri doc per operazioni inesistenti
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

Confisca per sproporzione – art. 12-ter

Articolo 240 bis codice penale applicabile alle fattispecie di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture per operazione inesistenti;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.





Penale tributario (art. 39, DL n. 124/2019)

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA ENTI – DLGS n. 231/2001

Estensione della disciplina anche a reati tributari

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con passivo fittizio uguale o superiore a 100.000 euro - **fino a 500 quote**
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con passivo fittizio < 100.000 euro - **fino a 400 quote**
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - **fino a 500 quote**
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100.000 euro - **fino a 500 quote**
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100.000 euro - **fino a 400 quote**
- occultamento o distruzione di documenti contabili - **fino a 400 quote**
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - **fino a 400 quote**


Sanzioni aumentate di 1/3 se in presenza di un profitto di rilevante entità

Sanzioni interdittive per enti:

- divieto quasi generale di contrattare con PA
- no agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi



6. Fiscalità locale





Unificazione IMU e TASI e deducibilità IMU 2019 (co. 4 e 738 -783)


Dal 2020 unificata l'Imposta municipale propria (IMU) ed il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) in una **nuova Imposta Immobiliare locale**.

La quota della nuova IMU relativa a immobili strumentali delle imprese sarà deducibile dalle imposte sui redditi (**no IRAP**) nelle seguenti percentuali.

Periodo di imposta di decorrenza	Quota deducibile Legge di Bilancio 2020	Quota deducibile Decreto Crescita
31 dicembre 2020	60%	60%
31 dicembre 2021	60%	60%
31 dicembre 2022	100%	70%
31 dicembre 2023	100%	100%

Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 confermata la deducibilità IMU al 50% (co. 2)

Restano confermate le disposizioni relative alla tassazione dei manufatti in mare (rigassificatori in mare e piattaforme petrolifere marine, artt. 1, co. 728 L. n. 205/2017 e art. 38 DL n. 124/2019)



Ravvedimento operoso

Estensione ravvedimento operoso (art. 10-bis, DL n. 124/2019)

Possibilità ravvedimento operoso “lungo” **anche per i tributi regionali o locali** (abrogato il comma 1-bis dell’articolo 13 del DLGS n. 472/1997 che limitava alcune fattispecie ai tributi amministrati da Agenzia delle entrate e Dogane).

Possibile regolarizzare imposte locali:

- entro il termine per la dichiarazione del periodo successivo a quello di violazione/omissione (o entro 2 anni se non c’è dichiarazione periodica), con sanzione ridotta ad 1/7 (art. 13, co. 1, lett. b-bis del DLGS n. 472/1997);
- oltre il termine per dichiarazione del periodo successivo (o oltre 2 anni se non c’è dichiarazione periodica), con sanzione ridotta ad 1/6 (art. 13, co. 1, lett. b-ter del DLGS n. 472/1997);
- dopo constatazione della violazione (ex art. 24 L. n. 4/1929), con sanzione ridotta ad 1/5 (art. 13, co. 1, lett. b-quater del DLGS n. 472/1997);





Fiscalità locale dei manufatti in mare

Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (art. 38 del DL n. 124/2019)

Istituita l'Imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) ubicate entro i limiti delle acque territoriali (fino a 12 miglia marine dalla linea di base).
Sostituisce l'imposta municipale unica (IMU) eventualmente applicabile sui predetti manufatti.



7. Altre misure.





Semplificazioni fiscali

Esterometro (art. 16, DL n. 124/2019)

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni con soggetti non residenti diventa **trimestrale** e **dal 2020** deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17, DL n. 124/2019)

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate, dal 1° gennaio 2020, tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente telematicamente l'ammontare dell'imposta da versare, le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi





Imposta consumo prodotti accessori ai tabacchi da fumo (co. 660)

- Assoggettate ad imposta le **cartine**, le **cartine arrotolate** e i **filtri funzionali ad arrotolare le sigarette**, in misura pari a **0,0036 euro il pezzo**, contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico
- La circolazione di questi prodotti è legittimata dall'inserimento in un'apposita **tabella di commercializzazione** (modalità di presentazione e contenuto affidate a determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
- Imposta dovuta dal **produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero** all'atto della cessione dei prodotti ai rivenditori
- Vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti tassati a consumatori che acquistano nel territorio dello Stato



Giochi e scommesse (co. 731-735)

Modifiche al Prelievo Erariale Unico (PREU)

Ennesimo ritocco all'entità del PREU per gli apparecchi da gioco.

Abrogato l'art. 26 del DL n. 124/2019 che aveva apportato modifiche pochi giorni prima.

- *PREU per apparecchi Amusing With Prize (AWP)*

Dal 1° gennaio 2020 - 23.85% delle somme giocate (precedentemente 21.60%)

Dal 1° gennaio 2021 - 24% delle somme giocate (precedentemente 23%)

Minimo Payout (restituzione in vincite delle somme raccolte) = 65%

- *PREU per apparecchi Videolotteries (VLT)*

Dal 1° gennaio 2020 - 8.50% delle somme giocate (precedentemente 7.90%)

Dal 1° gennaio 2021 - 8.60% delle somme giocate (precedentemente 9%)

Minimo Payout (restituzione in vincite delle somme raccolte) = 83%

Tassa sulla fortuna

Dal 15.01.2020 il prelievo sulle vincite da VLT è del 20% sulla

quota che eccede 200 euro (in precedenza 12% sopra i 500 euro)

Dall'1.03.2020 il prelievo per superenalotto e complementari è del 20% (anziché 12%) Sulla quota che eccede 500 euro.

Maggior gettito complessivo 613 mln di euro l'anno a regime





Altre misure

Credito d'imposta sistemi di monitoraggio (co. 118)

Per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per acquisizione e predisposizione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo degli immobili.

1.5 milioni di stanziamento annuo. Atteso DM attuativo.

Proroga Sport bonus (co. 177-180)

Il credito d'imposta al 65% per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture (art. 1 co. 621-626 L n. 145/2018) troverà applicazione anche per le erogazioni liberali effettuate nell'arco del 2020.

Modifiche IVIE/IVAFE (co. 710-711)

Dal 2020 esteso l'ambito soggettivo di IVIE e IVAFE - finora limitato alle persone fisiche - anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

Grazie per l'attenzione

www.confindustria.it

